

24 giugno 2008 0:00

Focus-Invest: modifiche illecite

Firenze, 24 Giugno 2008

Spettabile

Pioneer Investments - Va Nizza, 150 - 10126 Torino
p.c. Consob - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma

Oggetto: **modifiche contrattuali delle gestioni di portafoglio denominate "Focus Invest" per adeguamento alla normativa MIFID.**

Abbiamo ricevuto da alcuni nostri associati le lettere, datate 9 Giugno 2008 (e ricevute dalla maggiorparte dei nostri lettori solo in settimana passata, mentre alcuni lamentano di non averla ricevuta affatto) con la quale comunicate ai vostri clienti delle gestioni in oggetto alcune modifiche alle condizioni contrattuali rese necessarie, a vostro dire, in adempimento della normativa Mifid.

Riteniamo che il contenuto di detta comunicazione sia forviante e contrario al contratto della "GP Focus Invest" e veniamo, pertanto, a comunicarvi quanto segue.

CONSIDERATO

1. Per le modifiche contrattuali derivanti da variazioni di norme di legge o regolamenti, ai sensi del contratto della "GP Focus Invest", art. 16 comma 4, non è necessaria alcuna approvazione da parte del cliente perché le stesse *"s'intenderanno recepite di diritto"*.
2. Che ai sensi del suddetto art. 16, comma 3 del contratto le modifiche concernenti variazioni delle commissioni debbono essere comunicate per lettera raccomandata.
3. Con la vostra missiva, recapitata con lettera ordinaria del 9 Giugno 2008, comunicate variazioni delle commissioni di gestione (pur sostenendo che l'onerosità complessiva rimarrebbe invariata) informando che *"è consentito esercitare il diritto di recesso in forma scritta, entro il 1 Luglio 2008; trascorsa tale data, il contenuto del suddetto paragrafo s'intenderà integralmente approvato. In caso di recesso, resta comunque vero il diritto della scrivente di percepire tutte le commissioni contrattualmente previste."*

VI CHIEDIAMO

Che le comunicazioni riguardanti le variazioni delle commissioni della "GP Focus Invest" vengano effettuate, come da contratto, per lettera raccomandata e che nella stessa comunicazione sia specificato a) il giustificato motivo dal quale scaturirebbe l'aumento delle commissioni di gestione, b) che è facoltà del cliente non accettare tali variazioni. In caso di non accettazione è vostra facoltà recedere dal contratto senza l'applicazione di **alcuna commissione**, Neppure la falsa commissione di ingresso posticipata, che altro non è che una commissione di uscita sotto falso nome. Tale commissione, infatti, viene conferita all'atto del disinvestimento. E' evidente che se il disinvestimento non avviene per disposizione del cliente, tale commissione non può essere percepita legittimamente.

VI DIFFIDIAMO

Dall'applicare variazioni delle commissioni di gestione a tutti quei contratti "GP Focus Invest" per i quali le comunicazioni circa le variazioni delle commissioni di gestione non siano state formulate con lettera raccomandata.

Distinti saluti

Alessandro Pedone, Responsabile Aduc per la Tutela del Risparmio
Vincendo Donvito, Presidente Aduc